



COMUNE DI SALGAREDA

PROVINCIA DI TREVISO

\*\*\* \*\*

# STATUTO COMUNALE

(Approvato con deliberazioni di C.C. n. 28 del 26.6.2000 e n. 37 del 3.8.2000)

TITOLO I  
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

**Articolo 1**

**Comune di SALGAREDA**

1. Il Comune di SALGAREDA e' Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, dal presente Statuto e dalla Carta Europea dell'autonomia locale, secondo principi di sussidiarietà.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
3. E' dotato di autonomia statutaria e di potestà regolamentare.

**Articolo 2**

**Territorio, gonfalone e stemma**

1. Il territorio del Comune di SALGAREDA comprende le frazioni di:
  - a) Salgareda, capoluogo, nella quale e' istituita la sede del Comune e degli organi istituzionali;
  - b) Campobernardo;
  - c) Campodipietra.
2. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonche' i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalita'.

**Articolo 3**

**Finalita'**

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente, ispirandosi ai valori di autonomia e di solidarieta' comunitaria, gli interessi della propria popolazione; ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunita', mirando a realizzare condizioni di uguaglianza fra tutti i residenti e di pari opportunita' fra uomini e donne, promuovendo le apposite azioni positive previste dalla legge.
2. Il Comune favorisce, con la propria attivita', l'affermazione dei valori umani della persona, della famiglia, dell'istruzione scolastica a qualsiasi livello, pubblica e privata.

**Articolo 4**

**Tutela della salute**

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrita' e della sicurezza dell'ambiente di vita e di lavoro, della maternita' e della prima infanzia, della condizione giovanile, degli anziani, dei disabili e degli emigrati, attraverso la difesa dei valori della famiglia, l'istituzione dei servizi di assistenza sociale, la valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato.

**Articolo 5**

**Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico**

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. In particolare tutela e valorizza l'ambiente agricolo e l'ecosistema del Piave.
2. Tutela, e per quanto in suo potere promuove, l'incremento, l'incentivazione e la conoscenza del patrimonio storico, artistico, religioso e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettivita'.

**Articolo 6**

**Promozione dei beni culturali, dello sport  
e del tempo libero**

1. Il Comune, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, i centri culturali presenti nel territorio e la Pro Loco, promuove lo sviluppo del patrimonio culturale in ogni suo elemento: linguistico, toponomastico, architettonico, paesaggistico, negli usi e nelle tradizioni, autoctone e non, che vengono a costituire nel tempo la specificita' della comunita' locale.
2. Incoraggia e favorisce, con il coinvolgimento delle associazioni e del volontariato, le attivita' ricreative, sportive, culturali, che le persone, singole ed associate, manifestano di voler svolgere nel territorio comunale, a maggior vantaggio della collettivita', promuovendo e realizzando strutture per il sicuro godimento dell'ambiente, rimuovendo altresì quegli ostacoli che impediscono la partecipazione a talune categorie di cittadini.
3. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento.

**Articolo 7**

**Scambi con altre Regioni d'Italia e d'Europa**

1. Il Comune, per favorire la conoscenza e la comprensione tra i popoli, promuove scambi culturali e turistici con

comunita' di altre regioni d'Italia e d'Europa.

2. In questo contesto va considerato il gemellaggio tra il Comune di Salgareda e il Comune di Saint Alban (Francia), sancito con deliberazione consiliare n. 112 del 15.12.1988.

3. In particolare il gemellaggio di cui al comma precedente mira ad instaurare fra le due comunita' un legame duraturo con scambi di esperienze che favoriscano la comprensione reciproca degli abitanti e mantengano vivo il sentimento della fraternita' europea, coinvolgendo, oltre all'Amministrazione Comunale, le associazioni, la scuola, la popolazione.

#### **Articolo 8**

##### **Assetto ed utilizzazione del territorio**

1. Il Comune promuove ed attua, con il contributo propositivo delle componenti sociali, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, ricreative e turistiche, un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti artigianali, industriali, turistici e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le prioritari definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilita' della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento per la protezione civile in caso di calamita' naturali.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

#### **Articolo 9**

##### **Sviluppo economico**

1. Il Comune coordina le attivita' commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolare le attivita' produttive e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una piu' vasta collocazione dei prodotti ed una piu' equa remunerazione del lavoro.

3. Sviluppa le attivita' turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi, con particolare riguardo all'escursionismo, all'agriturismo, al turismo giovanile, nonche' alle esigenze di categorie disagiate.

4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori.

#### **Articolo 10**

##### **Programmazione economico-sociale e territoriale**

1. In conformita' a quanto disposto dall'art.3, commi 5, 6, 7 ed 8, della Legge 8 giugno 1990, n.142, il Comune realizza le proprie finalita' adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

#### **Articolo 11**

##### **Partecipazione**

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attivita' politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art.3 della Costituzione, dall'art.6 della Legge 8 giugno 1990, n.142 e dalla Legge 7 agosto 1990, n.241.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione e' l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

#### **Articolo 12**

##### **Rapporti con Regione e Provincia**

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia ed in un rapporto di pari dignita' con gli altri Enti Pubblici Territoriali, coopera con la Regione e la Provincia e concorre alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunita'.

2. Il Comune opera con la Provincia in modo coordinato e con interventi complementari, al fine di soddisfare gli interessi sovracomunali della popolazione.

#### **Articolo 13**

##### **Cooperazione, Comprensorio Opitergino**

1. Il Comune, per favorire un efficiente funzionamento dei servizi e di funzioni comunali, attua idonee forme di

cooperazione con altri Comuni e la Provincia. In particolare all'interno dei Comuni del Comprensorio Opitergino, costituenti una realtà omogenea sotto i profili sociale, economico e culturale, si tenderà all'esercizio di attività e servizi coordinati ed integrati fra loro.

#### **Articolo 14** **Unione di Comuni**

1. In previsione di una fusione con uno o più Comuni contermini appartenenti alla stessa Provincia, il Consiglio Comunale, ove sussistono le condizioni e per le finalità previste dalla legge, può costituire l'unione di Comuni.

#### **Articolo 15** **Servizi pubblici**

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende municipalizzate;
- b) la partecipazione a consorzi od a società a prevalente capitale pubblico locale;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

### **TITOLO II** **CAPO I** **GLI ORGANI COMUNALI**

#### **Articolo 16** **Organi del Comune**

Sono organi istituzionali del Comune:

- il Consiglio Comunale;
- la Giunta Comunale;
- il Sindaco

### **CAPO II** **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Articolo 17** **Funzioni**

1. Il Consiglio Comunale:

- a) rappresenta l'intera comunità;
- b) assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento;
- c) determina l'indirizzo politico, sociale ed economico dell'attività amministrativa e ne controlla l'attuazione;
- d) ha autonomia organizzativa e funzionale;
- e) opera le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale;
- f) svolge le sue funzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;
- g) impronta la sua azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità;
- h) ispira la propria azione al principio della solidarietà.

#### **Articolo 18** **Attribuzioni**

1. Il Consiglio Comunale:

- a) esercita le attribuzioni di indirizzo e politica amministrativa con l'adozione degli atti fondamentali previsti dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico;
- b) esercita l'autonomia finanziaria ed impositiva e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica;
- c) nomina, designa e revoca i propri rappresentanti, anche estranei al Consiglio Comunale, nelle commissioni e

negli organismi previsti dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale non può delegare l'esercizio delle proprie attribuzioni.

#### **Articolo 19**

##### **Composizione e durata**

1. La composizione del Consiglio Comunale, nonché la durata in carica, sono disciplinati dalla legge.

#### **Articolo 20**

##### **Lavori del Consiglio**

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

2. È convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:

- a) convalida degli eletti;
- b) giuramento del Sindaco
- c) comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
- d) determinazioni in ordine alla presidenza del consiglio comunale.

3. Il Consiglio Comunale deve essere convocato almeno 2 volte l'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.

4. Deve essere inoltre riunito entro 60 giorni quando venga esercitato un diritto di iniziativa.

5. Il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri.

6. Almeno una volta l'anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione che risultano dalla relazione della Giunta.

#### **Articolo 21**

##### **DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO**

1. Entro 90 (novanta) giorni dalla data delle elezioni, il sindaco presenta al consiglio comunale un documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. A tal fine il documento, sottoscritto dal sindaco e dagli assessori, viene depositato nell'ufficio di segreteria almeno trenta giorni prima della seduta consiliare prevista per la sua presentazione. Di tale deposito viene data comunicazione scritta ai capigruppo consiliari.

3. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche devono essere presentate entro e non oltre venti giorni dalla data del deposito.

4. Il documento programmatico, eventualmente integrato o modificato sulla base di quanto proposto dai consiglieri, viene approvato dalla giunta e presentato al consiglio comunale per la discussione, senza essere oggetto di votazione.

5. Nella deliberazione che approva il bilancio di previsione o le sue variazioni si dà atto della coerenza dei predetti provvedimenti con le linee programmatiche di mandato ovvero vengono apportati i necessari adeguamenti alle stesse.

6. Il consiglio comunale inoltre provvede alla verifica dell'attuazione delle linee medesime, nel mese di settembre di ciascun anno, contestualmente alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, prevista dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77

#### **Articolo 22**

##### **Convocazione del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio è convocato in via ordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.

2. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.

3. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 2 è ridotto a 24 ore.

4. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita mediante il messo comunale;

5. Il Consiglio Comunale può essere convocato in seduta straordinaria:

a) su richiesta di un quinto dei Consiglieri Comunali in carica, allegando le proposte di argomenti da discutere, interrogazioni e interpellanze, mozioni e le proposte di deliberazioni eventuali. In tal caso la seduta deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta;

b) su richiesta del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

In caso di seduta straordinaria il termine previsto al comma 2 è ridotto a tre giorni liberi.

6. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute, di norma, dal Sindaco fatte salve diverse determinazioni del Consiglio Comunale ai sensi del precedente art. 20.

#### **Articolo 23**

##### **Ordine del Giorno**

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

#### **Articolo 24**

##### **Numero legale per la validita' delle sedute**

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della meta' dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Non concorrono a determinare la validita' dell'adunanza:

- a) i Consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

#### **Articolo 25**

##### **Numero legale per la validita' delle deliberazioni**

1. Nessuna deliberazione e' valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) le schede bianche e quelle nulle.

#### **Articolo 26**

##### **Pubblicita' delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

#### **Articolo 27**

##### **Delle votazioni**

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese. Le deliberazioni concernenti persone si assumono a scrutinio segreto e sono effettuate con l'ausilio di tre consiglieri scrutatori nominati dal Sindaco, uno tra la minoranza e due tra la maggioranza.

#### **Articolo 28**

##### **Verbalizzazione delle sedute consiliari**

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e cura la redazione del verbale, che sottoscrive insieme a chi presiede la seduta.

2. Qualora il Segretario comunale sia interessato all'argomento in trattazione e debba allontanarsi dall'aula si deve procedere alla nomina di un Segretario scelto fra i Consiglieri comunali presenti nella seduta.

3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il risultato della votazione.

4. Ogni Consigliere comunale ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.

5. Il regolamento stabilisce:

- a) le modalita' di approvazione del processo verbale e dell'inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri comunali;
- b) le modalita' secondo cui il verbale puo' darsi per letto.

#### **Articolo 29**

##### **Commissioni Consiliari**

1. Il Consiglio Comunale puo' articolarsi in Commissioni Consiliari, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni Consiliari, la loro competenza per materia, le norme di costituzione, di funzionamento e le forme di pubblicita' dei lavori.

3. Le Commissioni Consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli Enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione Comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio Comunale. Non puo' essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.

4. Alle Commissioni Consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

#### **Articolo 30**

##### **Regolamento interno**

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, sono contenute in un regolamento approvato con le modalita' di cui al 3° comma dell'art.4 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La stessa maggioranza e' richiesta per le modificazioni del regolamento.

## I CONSIGLIERI COMUNALI

### Articolo 31

#### Il Consigliere Comunale

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera Comunita', senza vincolo di mandato.
2. L'entita' ed i tipi di indennita' spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attivita', sono stabiliti dalla Legge.
3. Viene istituita la Commissione delle elette, integrata eventualmente con la partecipazione di rappresentanti di organizzazioni femminili comunali, per l'applicazione della legge sulle pari opportunita'.
4. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

### Articolo 32

#### Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consiliari consecutive, sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune.
4. Il sindaco avvia entro quindici giorni dalla richiesta la procedura di decadenza. A tal fine rivolge invito al consigliere interessato a presentare nel termine di 15 giorni dalla notifica di avvio del procedimento, le proprie giustificazioni.
5. Il consiglio comunale, nei successivi 15 giorni, si pronuncia e, nel caso in cui non ritenga accoglibili le giustificazioni o in caso di inerzia dello stesso consigliere, dichiara la decadenza, procedendo contestualmente alla surrogazione.
6. La deliberazione con cui viene esaminata e, se del caso, dichiarata la decadenza deve essere adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Alla discussione e votazione può partecipare il consigliere della cui decadenza si debba deliberare.

### Articolo 33

#### Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale; puo' inoltre formulare interrogazioni, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Ha diritto ad ottenere, da parte del sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio comunale.
4. Ha diritto percepire un gettone di presenza per la partecipazione a sedute del consiglio o di commissioni, nonché a richiedere la trasformazione dello stesso in indennità di funzione, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
5. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
6. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

### Articolo 34

#### Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dei consiglieri comunali rese con atto scritto sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La surroga deve avvenire entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni al protocollo dell'Ente.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere comunale adottata a' sensi dell'art. 15 comma 4bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.
3. Quando le dimissioni riguardino meta' o piu' dei Consiglieri comunali assegnati (non computando il Sindaco) ed esse siano contestuali ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, il Sindaco non puo' procedere alla convocazione del Consiglio comunale per la surroga dei Consiglieri comunali dimissionari, ma deve darne immediata comunicazione al Prefetto per i conseguenti adempimenti.
4. Se il Sindaco non provvede, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto e comunica le dimissioni ai capigruppo consiliari.

## **Articolo 35**

### **Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo**

1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Il Consigliere comunale che si distacca dal gruppo in cui stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora tre o più Consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo.

3. I Capigruppo con il Sindaco costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento.

4. Nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri comunali, non componenti la Giunta comunale, che abbiano riportato la più alta cifra individuale per ogni lista.

## **CAPO IV LA GIUNTA COMUNALE**

## **Articolo 36**

### **Composizione e presidenza**

1. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco ed è composta:

- a) dal Sindaco, che la presiede;
- b) da un numero massimo di sei Assessori, fra cui un vicesindaco.

2. Gli Assessori possono essere nominati anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

3. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta comunale è presieduta dal Vice Sindaco o, in sua assenza, dall'Assessore anziano.

## **Articolo 37**

### **Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore**

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla Legge.

## **Articolo 38**

### **Durata in carica**

1. La Giunta comunale rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta comunale ed all'elezione del nuovo Sindaco oppure fino alla revoca da parte del Sindaco.

2. La medesima rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

## **Articolo 39**

### **Sfiducia**

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio comunale su una proposta della Giunta comunale non comporta le dimissioni della stessa.

3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale con voto della maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.

4. Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri comunali assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.

5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata al Sindaco ed al Consigliere anziano.

6. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio comunale, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto.

7. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale e quindi la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

## **Articolo 40**

### **Dimissioni del Sindaco**

1. Le dimissioni del Sindaco determinano lo scioglimento del Consiglio comunale, devono essere presentate al



Consiglio comunale, diventano irrevocabili e producono i loro effetti trascorsi venti giorni dalla presentazione al Consiglio Comunale.

2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale. Il Segretario comunale, appena le stesse siano diventate irrevocabili, deve darne immediata comunicazione al Prefetto per i conseguenti adempimenti.

#### **Articolo 41**

##### **Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore**

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:

- a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- b) negli altri casi previsti dalla legge.

2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.

3. È fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della Legge 23.04.1981, n.154, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 20 della legge 81/1993.

5. In caso di pronuncia di decadenza degli Assessori il Sindaco provvede alla sostituzione dell'Assessore decaduto con le modalità previste dall'art. 16, 2<sup>a</sup> comma della legge 81/1993 che ha sostituito l'art. 34 della legge 142/1990.

#### **Articolo 42**

##### **Cessazione di singoli Assessori**

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca.

2. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco.

3. Il Sindaco procede alla revoca dei singoli Assessori quando non svolgano un'azione amministrativa coerente al documento di indirizzi generali approvato dal Consiglio comunale oppure quando non intervengono a tre sedute consecutive della Giunta comunale senza giustificato motivo.

4. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, deceduti o revocati provvede il Sindaco, che deve darne comunicazione al Consiglio comunale, ed entrano in carica a comunicazione avvenuta.

#### **Articolo 43**

##### **Funzioni**

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora, altresì, con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e politico-amministrativi del Consiglio comunale, adottando al riguardo gli atti qualificanti.

2. Riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo.

3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

4. Spetta alla Giunta assegnare in gestione ai Responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.

5. La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli.

6. Compie tutti gli atti di amministrazione che la legge non riserva al Consiglio, al Sindaco, al Segretario comunale o ai responsabili di area.

#### **Articolo 44**

##### **Attribuzioni**

1. Alla Giunta comunale in particolare compete:

- a) formulare le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio comunale, approvare lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo;
- b) predisporre e proporre al Consiglio comunale i regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto;
- c) approvare i progetti, i programmi esecutivi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale;
- d) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire l'ufficio per le operazioni referendarie;
- e) autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, giurisdizionale od amministrativo, sia come attore che come convenuto, ed approvare le transazioni che non abbiano ad oggetto beni immobili;
- f) (adottare i provvedimenti di assunzione e cessazione del personale;) approvare il piano occupazionale triennale, previa concertazione con le OO.SS.
- g) approvare proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio comunale,

- h) accettare o rifiutare lasciti e donazioni che non abbiano ad oggetto beni immobili;
- i) esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia;
- l) approvare gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale, sentito il Segretario comunale e la delegazione trattante

#### **Articolo 45**

##### **Adunanze e deliberazioni**

1. La Giunta Comunale e' convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti (compreso il sindaco) e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Alle sedute della Giunta possono essere invitati, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
6. Delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale viene data tempestiva comunicazione ai Capigruppo Consiliari.
7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta Comunale deve essere corredata dei pareri necessari ai sensi della normativa vigente. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
8. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta Comunale, cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco, o da chi presiede la seduta, e dal Segretario Comunale stesso.

#### **CAPO V IL SINDACO**

#### **Articolo 46**

##### **Sindaco - Funzioni**

1. Il Sindaco e' capo dell'Amministrazione comunale ed in tale veste e' l'organo responsabile della medesima e pertanto esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. La Legge disciplina le modalita' per l'elezione, i casi di incompatibilita' e di ineleggibilita' all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

#### **Articolo 47**

##### **Attribuzioni di amministrazione**

###### **1. Il Sindaco:**

- a) ha la rappresentanza generale del Comune;
- b) dirige l'attivita' politica e sovrintende e coordina l'attivita' amministrativa;
- c) impartisce direttive generali al Segretario comunale e al direttore generale, ove nominato, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa degli uffici e dei servizi;
- d) nomina i componenti la Giunta comunale, scegliendo fra loro il Vice Sindaco, ed ha il potere di revocarli motivatamente, dandone comunicazione al Consiglio comunale;
- e) puo' sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attivita' amministrativa delegata ai singoli Assessori;
- f) provvede entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, alla nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- g) revoca i rappresentanti di cui alla lettera f), dandone comunicazione al Consiglio comunale;
- h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dall'articolo 51 della legge n. 142/90, nonche' dal presente Statuto e dai regolamenti comunali;
- i) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni dipendenti e le societa' per azioni alle quali partecipa il Comune, svolgano le loro attivita' secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale o dalla Giunta comunale, secondo le rispettive competenze;
- l) puo' concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- m) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- n) coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonche' gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici nelle amministrazioni pubbliche, in relazione alle manifestate esigenze della collettivita';
- o) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni dei responsabili di servizio, del Segretario e del Direttore Generale;
- p) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali, sentita la Giunta comunale;

- q) stipula in rappresentanza del Comune le convenzioni riguardanti l'assunzione di obblighi fra enti territoriali;
- r) assume attivita' d'iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- s) nomina il segretario comunale, scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito albo dei segretari comunali e provinciali e può revocarlo, previa deliberazione di giunta, per violazione dei doveri d'ufficio;
- t) può conferire al segretario comunale le funzioni di direttore generale;

#### **Articolo 48**

##### **Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo**

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle Leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanita' e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla Legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

3. Alle spese per il Commissario provvede il Comune.

#### **Articolo 49**

##### **Adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti**

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanita' ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorre, l'assistenza della Forza Pubblica.

2. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 1 e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio della azione penale, per i reati in cui fossero incorsi.

3. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 1, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

#### **Articolo 50**

##### **Sospensione e decadenza**

##### **Funzioni sostitutive**

1. Il Sindaco e' sospeso dalle funzioni qualora esistano le condizioni di cui all'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

2. Il Sindaco decade:

- a) per condanna penale, ai sensi di legge, con sentenza divenuta irrevocabile;
- b) per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilita' previste dalla legge.

3. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonche' nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

4. Il medesimo sostituisce il Sindaco fino alla elezione del nuovo Sindaco in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale per le dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decesso del medesimo.

5. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, spetta all'Assessore anziano svolgere le funzioni di Capo dell'Amministrazione e di Ufficiale di Governo.

### **TITOLO III**

#### **CAPO I**

#### **PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLA VITA AMMINISTRATIVA CORRENTE**

#### **Articolo 51**

##### **Libere forme associative**

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attivita' politico- amministrativa, economica e sociale della comunita'. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attivita'.

2. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena liberta' e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione.

3. L'Amministrazione Comunale, per la gestione di particolari servizi, può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalita' da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organismi di direzione, modalita' di acquisizione dei fondi e loro gestione.

4. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la liberta', l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa.

#### **Articolo 52**

##### **Albo Comunale delle associazioni e del volontariato**

1. Viene istituito "l'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato", diviso in due sezioni, ove vengono iscritti a domanda e con deliberazione della Giunta Comunale gli organismi associativi che operano sul territorio Comunale.

2. Nella prima sezione sono registrate le associazioni e gli organismi aventi prevalente finalita' di carattere culturale, sociale, umanitario, sportivo e ricreativo.

Per la iscrizione in detta prima sezione, le associazioni devono avere i seguenti requisiti:

a) essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale, oppure aver depositato presso l'Amministrazione Comunale la documentazione da essa richiesta;

b) lo statuto deve essere improntato al principio della democraticita' e prevedere la possibilita' di iscrizione alla generalita' dei cittadini;

c) avere almeno 25 soci;

d) presentare, all'inizio dell'anno sociale, il programma dell'attivita' ed il resoconto dell'anno precedente.

3. Nella seconda sezione sono registrate le associazioni e gli organismi di carattere economico, operanti con strutture base almeno provinciale, rappresentativi di interessi economici e produttivi di cittadini operanti nel territorio Comunale.

Per l'iscrizione in tale sezione, le associazioni devono avere i seguenti requisiti:

a) essere costituite con atto pubblico;

b) lo statuto deve essere improntato al principio della democraticita' e prevedere, nell'ambito degli scopi e dei requisiti statutari, la possibilita' di iscrizione alla generalita' dei cittadini.

4. La Giunta Comunale dovra' verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'Albo, disponendo, con propria delibera, la sospensione delle associazioni e degli organismi privi dei requisiti di cui al presente articolo.

#### **Articolo 53**

##### **Consultazioni**

1. La Giunta Comunale di propria iniziativa o su richiesta di organismi a base associativa di cui al precedente articolo, o a base territoriale, delibera la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute piu' idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento di partecipazione, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti deliberativi degli organi collegiali che ne fanno esplicitamente menzione.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

5. La consultazione puo' essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.

#### **Articolo 54**

##### **Diritto di petizione**

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessita'.

2. Il regolamento di partecipazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicita' e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalita' di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione e' esaminata dall'organo competente nei termini fissati dal Regolamento di partecipazione.

4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui e' garantita al soggetto proponente la comunicazione.

#### **Articolo 55**

##### **Interrogazioni**

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attivita' dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal funzionario responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalita' dell'interrogazione sono indicate dal regolamento di partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonche' adeguate misure di pubblicita' dell'istanza.

#### **Articolo 56** **Diritto all'iniziativa**

1. L'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte in uno schema di deliberazione, corredato da una relazione.

2. La proposta di iniziativa deve essere sottoscritta da almeno il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. Qualora la proposta di iniziativa non riguardi l'intero territorio comunale, puo' essere sottoscritta da almeno il 20% degli elettori interessati al provvedimento, iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente, residenti nella frazione o nelle frazioni di cui all'articolo 2.

4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) tributi comunali e bilancio di previsione;
- b) espropriazione per pubblica utilita';
- c) designazioni e nomine;
- d) materie che non siano di competenza esclusiva del Comune o dei suoi organi istituzionali.

5. Le firme dei proponenti devono essere autenticate a' sensi di legge.

6. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

#### **Articolo 57** **Procedura per l'approvazione della proposta di iniziativa**

1. Un'apposita Commissione Consiliare Speciale, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilita' ed ammissibilita' formale della proposta e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale entro il termine dallo stesso fissato.

2. Il Consiglio Comunale e' tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.

3. Scaduto il termine di cui al comma 2, la proposta e' iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

4. Del progetto di iniziativa popolare viene data informazione ai Capigruppo Consiliari.

#### **Articolo 58** **Referendum**

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volonta' che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attivita' amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su piani territoriali ed urbanistici e loro modificazioni, sulle designazioni e nomine di rappresentanti, su materie che sono gia' state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 15% del corpo elettorale;
- b) il Consiglio Comunale, con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento di partecipazione: i requisiti di ammissibilita', i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalita' organizzative della consultazione, le norme per l'attuazione.

5. La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se e' stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

7. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

#### **Articolo 59** **Diritto di partecipazione al procedimento**

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo. A tal fine tutti coloro che sono portatori di interesse, coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno la facolta' di intervenire, secondo le modalita' previste dal successivo articolo, tranne che per i casi espressamente esclusi

dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessati da tutelare puo' avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

#### **Articolo 60** **Ufficio preposto**

1. L'Ufficio di Segreteria cura i rapporti Amministrazione-cittadino ed e' di riferimento per agevolare la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa.

#### **Articolo 61** **Comunicazione dell'avvio di procedimento**

1. Il responsabile del procedimento amministrativo, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

2. Il regolamento di partecipazione stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonche' i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

3. Qualora sussistano particolari esigenze di celerita' o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, e' consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

4. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

5. Il responsabile dell'istruttoria, entro i venti giorni successivi al 30mo - di cui al precedente comma - deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

6. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e puo' essere preceduto da contraddittorio orale.

7. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

#### **Articolo 62** **Pubblicita' degli atti**

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

#### **Articolo 63** **Diritto di accesso**

1. Ai cittadini singoli o associati e' garantita la liberta' di accesso agli atti della Amministrazione, nonche' il rilascio di copie di atti, secondo le modalita' definite dal regolamento di partecipazione.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento di partecipazione.

### **CAPO II** **DIFENSORE CIVICO**

#### **Articolo 64** **Istituzione del Difensore Civico** **in ambito comunale o consortile**

1. Il Comune di Salgareda, puo' istituire in ambito comunale o consortile l'ufficio del Difensore Civico al fine di ottenere interventi univoci e risposte omogenee alle istanze di tutti i cittadini.

2. L'ufficio del Difensore Civico avra' sede presso la sede del Comune o in quella consortile, che a tal fine porra' a disposizione idonei locali.

3. Le relative spese sono poste a carico del Comune per intero o per la quota associativa, in relazione al numero degli abitanti residenti.

#### **Articolo 65** **Nomina e durata in carica**

1. Il Difensore Civico e' nominato dal Consiglio Comunale o dall'Assemblea consortile.

2. In caso di nomina consiliare, il Difensore Civico e' eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei membri assegnati al competente organo. Prima del suo insediamento, presta giuramento con la seguente formula: GIURO DI BENE E FEDELMENTE SVOLGERE L'INCARICO A CUI SONO CHIAMATO NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA' E DEI CITTADINI IN PIENA LIBERTA' ED INDIPENDENZA.

Assume l'incarico dalla data del giuramento fino alla scadenza del Consiglio Comunale.  
I suoi poteri sono prorogati fino alla prestazione del giuramento del successore.

3. In caso di nomina consortile, il difensore civico è eletto dalla stessa secondo modalità da essa determinate.

#### **Articolo 66**

##### **Requisiti ed attribuzioni**

1. Il Difensore Civico di nomina Comunale, è scelto tra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e della necessaria preparazione professionale nel campo giuridico-amministrativo.

2. Non può essere nominato difensore civico chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale.

3. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere. La decadenza pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempimento ai doveri d'ufficio.

4. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso la amministrazione comunale, le istituzioni, i concessionari di servizio, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. Il Difensore Civico esercita, nei modi previsti dalla legge, il controllo sulle deliberazioni comunali.

#### **TITOLO IV**

#### **ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI**

##### **CAPO I**

#### **Articolo 67**

##### **Principi e criteri direttivi**

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. I poteri di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli organi di governo del comune, mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa spetta ai responsabili di area, detti anche organi tecnici.

3. I regolamenti e gli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente, stabiliscono le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra le stesse e con gli organi di governo.

#### **Articolo 68**

##### **Segretario comunale**

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

#### **Articolo 69**

##### **Funzioni del segretario comunale**

1. Il segretario comunale:

- a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
- b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di area e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco abbia nominato il direttore generale;
- c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- d) può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del comune;
- e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti comunali o conferitagli dal sindaco.

#### **Articolo 70**

##### **Direttore generale**

1. È consentito procedere alla nomina del direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, previa stipula di convenzione tra il comune di Salgareda ed altri comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti. In tal caso il direttore generale provvede anche alla gestione

coordinata e unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

2. La convenzione di cui al comma 1 indica i criteri per la nomina e la revoca, la retribuzione da corrispondere, nonché la disciplina dei rapporti tra il segretario e il direttore generale, nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.

3. Quando non risulta stipulata la convenzione di cui ai commi precedenti, le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale.

#### **Articolo 71**

##### **Responsabili di area**

1. I responsabili di area sono gli organi tecnici preposti alla direzione delle unità organizzative in cui è articolata la struttura comunale.

2. I responsabili di area assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici. Rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati. Compete al sindaco e alla giunta emanare direttive ai responsabili di area, al fine dell'esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di discrezionalità.

#### **Articolo 72**

##### **Incarichi esterni**

1. La copertura dei posti di responsabili di area o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

#### **Articolo 73**

##### **Vicesegretario**

1. Un funzionario in possesso di laurea in discipline giuridico-economiche, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dal sindaco di funzioni "vicarie" del Segretario Comunale, da assolvere in caso di assenza o di impedimento del titolare dell'ufficio.

### **CAPO II UFFICI**

#### **Articolo 74**

##### **Principi organizzativi**

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per progetti obiettivo e per programmi;
- b) analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;
- e) verifica annuale della pianta organica.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

#### **Articolo 75**

##### **Disciplina del personale**

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilità dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata ai regolamenti dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

#### **Articolo 76**

##### **Collaborazioni esterne**

1. Per prestazioni di livello specialistico finalizzate al conseguimento di obiettivi determinati, la Giunta può porre in essere collaborazioni esterne a mezzo di contratti a termine, disciplinate da apposita convenzione.

### **CAPO III SERVIZI**

#### **Articolo 77**

##### **Forme di gestione**



1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.

Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero Consorzio. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti, nonché trasparenza delle procedure adottate.

Il Consiglio Comunale può delegare al Consorzio dei Comuni dell'Opitergino-Mottense l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza per realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

#### **Articolo 78**

##### **Gestione in economia**

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

#### **Articolo 79**

##### **Azienda speciale**

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni, approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.

3. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e di Revisori dei Conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali, comunali, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

4. Anche su proposta del Consiglio comunale, il Sindaco procede alla revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Il Sindaco inoltre procede alla sostituzione del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla carica.

#### **Articolo 80**

##### **Istituzione**

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione con la conseguente responsabilità.

3. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

4. Le istituzioni perseguono le loro attività con criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio nella gestione finanziaria. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di gestione, determina le finalità e gli indirizzi, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione.

#### **Articolo 81**

##### **Accordi di programma**

1. Per provvedere alla definizione e all'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri Enti Locali e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni dell'attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

#### **Articolo 82**

##### **Società di capitali**

1. Il Comune, per la gestione di servizi e per il raggiungimento di interessi generali, può partecipare a società di capitali, anche a capitale pubblico minoritario, con le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia.

2. Lo statuto della società deve prevedere la nomina diretta da parte del Sindaco di un numero di amministratori proporzionale all'entità della partecipazione comunale.

#### **Articolo 83**

##### **Gestione associativa dei servizi e delle funzioni**

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative piu' appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attivita', ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

## TITOLO V L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

### **Articolo 84**

#### **Finanza locale**

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

3. L'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia e di trasparenza, senza aggravarne il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

### **Articolo 85**

#### **Contabilità e bilancio**

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale collegialmente.

3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

4. I Consorzi ai quali partecipa il Comune trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile.

5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

### **Articolo 86**

#### **Verifiche periodiche**

1. La Giunta Comunale dispone verifiche periodiche, anche di singoli provvedimenti, secondo le previsioni del regolamento di contabilità, sull'attività degli uffici, dei servizi e degli enti, aziende e istituzioni dipendenti dal Comune.

2. Le verifiche periodiche hanno lo scopo di accertare:

a) lo stato di gestione dei settori di interventi e lo stato dell'attuazione dei piani, programmi e progetti di cui gli organismi indicati al comma 1 sono direttamente responsabili;

b) i risultati economico-finanziari raggiunti ed il grado di efficienza conseguito dagli organismi di cui al comma 1 in relazione agli obiettivi fissati ed ai tempi previsti, sulla base degli indici e dei parametri prestabiliti nei singoli provvedimenti.

3. La Giunta allega al conto consuntivo una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

### **Articolo 87**

#### **Demanio e patrimonio**

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle legge speciali, che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

### **Articolo 88**

#### **Revisione economico-finanziaria**

#### **Collegio dei revisori**

1. Il Consiglio Comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un collegio di Revisori eletto dal Consiglio nelle forme e con le modalità previste dall'Ordinamento Contabile degli Enti Locali.

2. Il collegio dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del suo mandato.

3. Il collegio collabora con il Consiglio Comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il collegio ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. Nella relazione di cui al comma 3 il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore

efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il Consiglio Comunale può affidare al collegio il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

7. Il collegio risponde della verità delle sue attestazioni.

Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

#### **Articolo 89**

##### **Regolamento di contabilità**

1. Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e all'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

#### **Articolo 90**

##### **Contratti**

1. I contratti, nonché l'esplicazione di ogni attività contrattuale o negoziale, sono disciplinati dalla normativa prevista dall'art.56 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Con apposito regolamento il Consiglio Comunale provvede a disciplinare il procedimento contrattuale a cui i singoli organi competenti devono uniformarsi nell'esplicazione di tale attività.

3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

4. Alla stipulazione dei contratti, qualora rogati dal Segretario comunale, in rappresentanza del Comune, interviene il responsabile di area, salvo il caso di cui all'art. 47, lett. r).

### **TITOLO VI**

#### **RAPPORTI CON ALTRI ENTI**

#### **Articolo 91**

##### **Partecipazione alla programmazione**

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.

2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge regionale.

3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento accertata dalla Provincia.

#### **Articolo 92**

##### **Pareri obbligatori**

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine minore o maggiore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 3, della legge n. 241/1990, in materia di tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

### **TITOLO VII**

#### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 93**

##### **Ambito di applicazione dei regolamenti e loro formazione.**

1. I regolamenti, di cui all'art.5 della legge 8 giugno 1990, n.142, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva;

e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.32, comma 2, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n.142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente Statuto.

#### **Articolo 94**

##### **Modificazioni e abrogazione dello Statuto**

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art.4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.142.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

#### **Articolo 95**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutivita' e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.

4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative pi idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

6. Con l'entrata in vigore dello statuto cessa l'applicazione delle norme di cui all'art. 59, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.